



# COMUNE DI RAVANUSA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

*REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE  
COMUNALE ALL'IRPEF*

**Approvato con delibera commissariale assunta con i poteri del  
Consiglio Comunale n. 01 del 12.3.2008**

ORIGINALE

Visto per l'avvenuta pubblicazione  
dal 31/03/08 al 15/04/08  
L'impiegato addetto

LUIGI BISACCIA



ADOPTATO CON DELIBERAZION C.C. N. 011e DEL 12-03-2008

REGOLAMENTO COMUNALE APPLICAZIONE ADDIZIONALE IRPEF

**Art.1**

**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e dell'art 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 disciplina i criteri di applicazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per il Comune di Ravanusa, istituita ai sensi del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360.

2. Il regolamento indica le procedure e le modalità di applicazione del tributo, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima.

**Art.2**

**Definizioni**

1. Ai sensi del presente regolamento, si intende:

- a - per "addizionale", l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- b - per "Comune", il Comune di Ravanusa;
- c - per "regolamento", il presente regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF.

**Art.3**

**Finalità**

1. Le norme del regolamento sono finalizzate al rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, garantendo il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Il Comune riconosce i principi e persegue gli obiettivi previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000 n.212.

**Art.4**

**Ambito di applicazione**

1. Soggetti passivi dell'addizionale sono i contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio del Comune e alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

2. L'importo dell'addizionale è calcolato applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi dell'art.5 del regolamento ed è dovuta se per lo stesso anno risulta

dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art.165 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

## **Art.5**

### **Determinazione dell'aliquota**

- 1.L'aliquota de l'addizionale è stabilita dal Comune e può essere variata con deliberazione dell'organo consiliare.
- 2.L'aliquota dell'addizionale non può in ogni caso eccedere la misura complessiva di 0,8 punti percentuali.
- 3.L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita per l'anno 2008 nella misura dello 0,40 (zero virgola quaranta) punti percentuali;
- 4.La deliberazione di cui al comma 1° deve essere adottata entro il 31 dicembre di ciascun anno a valere dei periodi di imposta dell'anno successivo. Qualora la scadenza per la deliberazione del bilancio di previsione sia rinviata da norme statali ad una data successiva, il termine per deliberare l'addizionale è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio.
- 5.In caso di mancata deliberazione dell'aliquota dell'addizionale, si intende prorogata l'aliquota applicata nell'anno precedente.

## **Art.6**

### **Soglia di Esenzione**

- 1.Non sono soggetti al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF i contribuenti in possesso di un reddito annuo imponibile, determinato con le modalità di cui all'art. 4, comma 2, pari o inferiore ad €. 7.500 (settemilacinquecento).
- 2.La soglia di esenzione di cui al comma 1 si intende confermata per gli anni successivi salvo deliberazione di modifica del presente regolamento adottata nei termini di legge.

## **Art.7**

### **Efficacia della deliberazione**

- 1.L'efficacia della deliberazione della variazione dell'aliquota dell'addizionale decorre dalla data di pubblicazione della medesima nel sito internet denominato [www.finanze.it](http://www.finanze.it) a cura dell'Ufficio del federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 2.Ai fini della pubblicazione, la delibera di cui al comma 1 deve essere inviata in copia conforme all'originale, al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento per le politiche fiscali "Ufficio del federalismo fiscale" con le modalità previste dall'art.1, comma 2°, del decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 05 maggio 2002.
- 3.Una volta intervenuta la pubblicazione della deliberazione, gli effetti della variazione dell'aliquota dell'addizionale si producono dal 1° gennaio dell'anno dell'avvenuto inserimento nel sito.

## **Art.8**

### **Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'addizionale è effettuata in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota di cui all'art. 5 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi dell'art.4, comma 2. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota dell'addizionale è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.
3. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le norme stabilite dall'art.1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360, così come sostituito dal comma 1421, punto c), della legge 27 dicembre 2006 n.296.
4. Il versamento dell'addizionale è effettuato direttamente al Comune attraverso apposito codice tributo ad esso assegnato, secondo le modalità definite con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

## **Art.9**

### **Comunicazioni**

1. Il regolamento è comunicato unitamente alla relativa delibera di approvazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro trenta giorni dalla data di esecutività.

## **Art.10**

### **Entrata in vigore**

1. Il regolamento entra in vigore dall'1/1/2008

## **Art.11**

### **Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni e integrazioni.